


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. Malfatti"
Contigliano

Regolamento di disciplina



Il **Regolamento Disciplinare** recepisce le indicazioni e le direttive stabilite dal D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (noto come **Statuto delle studentesse e degli studenti**) e dal D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 2007 (recante modifiche ed integrazioni al precedente D.P.R.) ed è approvato dal Consiglio d'Istituto.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Premesso che il D.P.R. n. 249 del 24/06/98 riguardante lo **Statuto delle studentesse e degli studenti** e il D.P.R. 235 del 21/11/07 delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittegli;

premessi che restano validi i principi a cui si ispira il D.P.R. n. 249 e i diritti inviolabili che esso sancisce;

premessi che i gravi fatti di cronaca più recenti legati al mondo della scuola, hanno indotto le Istituzioni ad introdurre, con il D.P.R. 235 /07, delle sanzioni più rigide ed adeguate, che non solo rispondano meglio a fatti di una gravità eccezionale ma che inducano anche tutti i soggetti interessati (famiglie, studenti ed operatori scolastici) a condividere un'alleanza educativa con l'assunzione di impegni e responsabilità, condivisione di regole e percorsi di crescita;

viene stabilito il seguente regolamento disciplinare:

ART. 1 - Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti:

- a. negligenza nell'assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe o casa, assiduità nella frequenza, presentazione delle giustificazioni, rispetto degli orari, attenzione in classe, compostezza;
- b. disturbo dell'attività didattica;
- c. uso di un linguaggio verbale e gestuale indecoroso e triviale, adozione di modi e maniere incivili e becere nei rapporti cogli altri in contrasto col decoro proprio dell'Istituzione scolastica ;
- d. mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che opera nella scuola, dei visitatori, dei docenti, del Dirigente Scolastico tanto all'interno quanto all'esterno, in prossimità dei locali della scuola;
- e. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
- f. violazione della privacy (*è assolutamente vietato nelle comunità scolastiche acquisire e divulgare tramite mms o comunque in altre forme, ivi compresa la pubblicazione tramite immagini, suoni e filmati mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici*)
- g. azioni "che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) oppure dove esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento)" vedi art 4 commi 9, 9bis e 9ter del D.P.R. 235 /07.

ART. 2 - SANZIONI DISCIPLINARI

Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonizione verbale o scritta sul registro di classe per le infrazioni di cui alla lettera *a* dell'art.1;
- b. allontanamento temporaneo dall'aula con l'annotazione sul registro di classe per l'infrazione di cui alla lettera *b* dell'art. 1;
- c. ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a due giorni a seconda della gravità per le infrazioni di cui alla lettera *c* dell'art.1;
- d. ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni a seconda della gravità per le infrazioni di cui alla lettera *d* dell'art. 1;
- e. riparazione del danno con ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni a seconda della gravità, per le infrazioni di cui alla lettera *e* dell'art. 1;
- f. allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni per le infrazioni di cui alla lettera *f* dell'art. 1.
- g. allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni per le infrazioni di cui alla lettera *g* dell'art. 1.

Le sanzioni disciplinari comminate, potranno inoltre determinare anche l'esclusione dell'alunno dalle visite guidate e/o dai viaggi d'istruzione che si realizzeranno durante l'anno scolastico di riferimento.

ART. 3 - ORGANI COMPETENTI

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:

- a. i docenti e /o il Preside per le sanzioni di cui alla lettere *a* e *b* dell'art. 2;
- b. il Preside per l'ammonizione scritta, il Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni, per le sanzioni di cui alle lettere *c*, *d* ed *e* dell'art.2;
- c. il Consiglio di classe per la sanzione di cui alla lettera *f* dell'art. 2;
- d. il Consiglio di Istituto per l'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica nei casi previsti al punto *g* del presente Regolamento e dall'art. 4 comma 9, comma 9bis e 9ter del D.P.R. 235/07.

ART. 4 - GIUSTIFICAZIONI

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel caso delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni le ragioni dovranno essere esposte per iscritto.

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Preside, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di classe, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime. Il Consiglio di classe può, comunque, convocare l'alunno interessato per ulteriori approfondimenti. Il Consiglio deve essere convocato entro due giorni dall'avvenuta infrazione e dovrà riunirsi entro i tre giorni successivi alla convocazione.

ART. 6 - ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente dovrà comunque frequentare la scuola ed impegnarsi in attività di studio e di ricerca, che l'organo che ha irrogato la sanzione individuerà, senza escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

Nei casi previsti dall'art. 4 commi 9, 9bis e 9ter del D.P.R. 235/07 si applicheranno le sanzioni ivi disposte.

ART. 7 - ORGANO DI GARANZIA - RICORSI

E' istituito l'Organo di garanzia previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 249/98, modificato dall'art 5 comma 1 del D.P.R. 235/07. Esso è costituito da:

Il Capo d'Istituto

n.1 docenti scelto dal Consiglio di Istituto nella persona di:

- prof. Pacifico Loredana

n.2 rappresentanti eletti dai genitori nelle persone di:

- sig. Ciferri Carlo

- sig. Martinico Elena

* modalità di elezione dei membri supplenti o per incompatibilità o per dovere di astensione

Le deliberazioni dell'O.G. si riterranno valide se, in prima convocazione, saranno presenti tutti i membri; in seconda convocazione con maggioranza assoluta (la metà più uno). L'astensione non dovrà influenzare il conteggio dei voti

Contro le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni, potrà essere presentato ricorso all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della irrogazione, che dovrà avvenire mediante annotazione sul giornale di classe e con comunicazione ai genitori o a chi esercita la patria potestà. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia dovrà essere convocato entro due giorni dalla presentazione del ricorso e dovrà riunirsi entro tre giorni dalla convocazione.

ART. 9 - RICORSO AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche di quelle contenute nei regolamenti di Istituto, è specificatamente attribuita dall'art. 5 comma 3 del D.P.R. 235/07 al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, la cui decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale. Il termine per la presentazione del reclamo è fissato

in 15 gg. decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'O.G. della scuola. L'Organo di garanzia regionale dovrà esprimere il proprio parere entro 30 giorni; trascorso tale termine in assenza di comunicazioni il Direttore dell'U.S.R. può decidere indipendentemente dal parere.

ART. 10 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

L'art. 5 - bis dello Statuto istituisce il Patto educativo di corresponsabilità che viene fornito in allegato al presente Regolamento.

ART. 10 - REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il "Regolamento disciplinare" è parte integrante del "Regolamento d'Istituto" recepito nella "Carta dei Servizi" dell'Istituto.